

(N. 590)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1954

Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia.

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, le particolari condizioni nelle quali è stata combattuta l'ultima guerra e gli eccezionali avvenimenti del dopoguerra hanno reso necessarie alcune deroghe alle norme secondo le quali a promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra si può far luogo solo in tempo di guerra.

Invero le condizioni e gli avvenimenti suaccennati avevano in molti casi impedito che le proposte di adozione degli anzidetti provvedimenti fossero presentate e definite entro il 15 aprile 1946, data di cessazione dello stato di guerra.

Vennero, quindi, emanati, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, che stabilì la facoltà di conferire pro-

mozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti di arme compiuti nella guerra 1940-45, fino a due anni dalla sua entrata in vigore, e cioè fino al 15 ottobre 1949;

la legge 16 novembre 1950, n. 979, che, nel ratificare il citato decreto legislativo, portò il termine per l'esercizio della facoltà, per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949, al 15 ottobre 1951;

la legge 22 dicembre 1952, n. 4415, che spostò ancora l'anzidetto termine al 12 febbraio 1954, mantenendo ferma la condizione che dovesse trattarsi di proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.

Le suddette disposizioni furono sostanzialmente estese ai militari della Guardia di finanza con decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, e con legge 20 luglio 1951, n. 658.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senonchè alla suddetta data del 15 ottobre 1949 non tutti i Paesi avevano completamente restituito i prigionieri di guerra e si sono, pertanto, verificati casi di militari che per tale circostanza si sono vista preclusa ogni possibilità di ottenere le ricompense in parola.

Ciò posto, sembra che ragioni di evidente equità consiglino di fissare nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949. Si ritiene, invero, che, oltre al ritardo nel rientro del proponente, sia da prevedere anche quello del rientro del destinatario, potendo aver influito la mancanza di notizie circa la sorte del

prigioniero sulla mancata presentazione della proposta.

Ai surriferiti intendimenti risponde l'unito disegno di legge, diretto a stabilire che la ripetuta facoltà può essere esercitata, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino a un anno dall'entrata in vigore della emananda legge, purchè si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949. Per i rientri che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge, i termini anzidetti vengono, rispettivamente, fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, nonchè la facoltà prevista dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio 1951, n. 658, possono essere esercitate, nei confronti

dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purchè si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949.

Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro.